

STATUTO "ASSOCIAZIONE GIANLUCA SPINA"

ART. 1 COSTITUZIONE

1.1 E' costituita l'associazione denominata

“ASSOCIAZIONE GIANLUCA SPINA ETS”.

1.2 Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3 L'Associazione ha sede legale nel comune di Milano. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo comune è deliberata dal Consiglio Direttivo. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'autorità competente ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 117/2017.

1.4 L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 SCOPO

2.1 L'Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale.

2.2 In particolare, l'Associazione si propone lo scopo di promuovere e sostenere iniziative di formazione e ricerca scientifica e, a tal fine, intende:

- promuovere la ricerca scientifica e la formazione universitaria e post-laurea di eccellenza nell'ambito del *management* ed in particolare nei settori della *supply chain* e delle relative interconnessioni multidisciplinari;
- coadiuvare i processi di internazionalizzazione dell'insegnamento e della ricerca presso il Politecnico di Milano ed il MIP relativamente ai temi di cui sopra;
- sensibilizzare gli operatori economici ed istituzionali relativamente all'importanza che i temi della formazione e della managerialità assumono ai fini dello sviluppo del Paese;
- contribuire alla crescita della formazione manageriale;
- realizzare iniziative di educazione permanente, privilegiando gli aspetti formativi, manageriali e professionali.

ART. 3 ATTIVITÀ

3.1 Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione si propone di operare nel settore

di cui all'art. 5, comma 1, lettera u), del D.Lgs 117/2017, svolgendo attività di erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

3.2 L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

3.3 L'Associazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, può tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statuari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b) partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- c) patrocinare eventi e manifestazioni sui temi di cui all'art. 2;
- d) istituire premi e destinare somme a iniziative di studio, divulgazione e ricerca;
- e) organizzare corsi, incontri e convegni, attività di studio, di ricerca, sperimentazione e documentazione, nonché qualsivoglia momento di formazione ed informazione sui temi di cui agli scopi sociali;
- f) intraprendere attività editoriali, anche periodiche, per conto proprio o per soggetti terzi, con esclusione della pubblicazione di quotidiani;
- g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione;
- h) svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

3.4 L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione

tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione provvede ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 4 ASSOCIATI

4.1 Possono diventare associati dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti pubblici e privati, le Associazioni, le Fondazioni, gli Istituti Universitari, i Centri di Ricerca, che abbiano interesse a svolgere attività di sostegno dell'Associazione medesima, mediante domanda indirizzata al Consiglio Direttivo.

4.2 Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda di ammissione entro sessanta giorni dal suo ricevimento e comunicare la propria deliberazione all'interessato. La deliberazione è annotata nel Libro degli Associati. L'ammissione ha effetto dalla data della deliberazione.

4.3 In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata e chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto presentare ricorso all'Assemblea, la quale è appositamente convocata e delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

4.4 I membri dell'Associazione si dividono in Associati Fondatori, Associati Ordinari ed Associati Onorari.

4.5 Sono Associati Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione e coloro che abbiano aderito all'Associazione mediante versamento di un contributo giudicato rilevante dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla stipula dell'atto costitutivo; sono Associati Ordinari quelli che sono ammessi successivamente dal Consiglio Direttivo a seguito di loro domanda; sono Associati Onorari coloro che facciano donazione all'Associazione di qualsivoglia bene mobile o immobile utile al perseguimento degli scopi di cui all'art. 2 o di un contributo finanziario di rilevante importanza, a giudizio del Consiglio Direttivo, ovvero, sempre a suo giudizio, che abbiano esplicato un'attività o un atto di rilevante vantaggio per l'Associazione stessa.

4.6 Gli Associati Fondatori, gli Associati Ordinari e gli Associati Onorari sono tenuti a versare annualmente le quote in misura non inferiore agli importi minimi periodicamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

4.7 La qualità di associato non può essere temporanea e non è trasferibile.

4.8 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

4.9 Sono comunque escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'Associato alla vita associativa.

4.10 Gli Associati Fondatori, Associati Ordinari e Associati Onorari hanno pari diritti e doveri.

4.11 Sono Sostenitori dell'Associazione, non assumendo quindi la qualità di Associati e non entrando quindi a far parte dell'Associazione medesima, le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliano ad essa contribuire. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei Sostenitori per categorie di contribuzione all'Associazione.

ART. 5 RECESSO ED ESCLUSIONE

5.1 La qualità di Associato deve risultare dal Libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Tale qualità si perde per morte, recesso o esclusione.

5.2 Ciascun Associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione, senza dover fornire alcuna motivazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata ed ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione.

5.3 L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, decide l'esclusione di Associati con propria deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri, in prima convocazione, e con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione.

5.4 La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

5.5 Gli Associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6 FONDO COMUNE

6.1 Il Fondo comune dell'Associazione è costituito da:

- a) il fondo comune come descritto nell'atto costitutivo;
- b) le quote versate dagli Associati all'atto della sottoscrizione dell'atto costitutivo o quelle versate al momento dell'iscrizione all'associazione;
- c) i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
- d) i contributi liberi offerti tanto da Associati quanto da terzi. Tali contributi, per

- disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica;
- e) i contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati.

ART. 7

ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCIO D'ESERCIZIO

7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

7.2 Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo redige il bilancio d'esercizio', da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per l'approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio d'esercizio avverrà entro il 30 giugno, fermi gli obblighi di deposito al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

7.3 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

7.4 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

7.5 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

7.6 E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 8

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, se nominato.

Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo sono gratuite.

ART. 9

ASSEMBLEA

Composizione e competenze

9.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati.

9.2 L'Assemblea:

- a) delibera sulle relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
- b) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, ivi incluso tra essi il Presidente, e dell'Organo di Controllo nonché, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli Associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera sugli eventuali altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all'Assemblea e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10

ASSEMBLEA

Convocazione e quorum

10.1 L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati.

10.2 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede dell'Associazione purché in Italia.

10.3 La convocazione avviene a cura del Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno quindici giorni di preavviso. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli Associati sette giorni prima della data fissata.

10.4 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati. Ogni Associato ha diritto ad un voto. Ciascun Associato potrà, mediante delega scritta, farsi rappresentare da altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo, revisore legale o dipendente dell'Associazione. Ogni Associato non può essere portatore di più di tre deleghe, qualora il numero degli Associati sia inferiore a cinquecento, o di cinque deleghe, qualora il numero degli Associati sia pari o superiore a cinquecento. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

10.5 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo di incaricati, di verificare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

10.6 L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento di almeno metà degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, fatto salvo quanto previsto agli artt. 10.7, 10.8 e 10.9. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 10.8.

10.7 Per la modifica dello statuto è necessario l'intervento ed il voto favorevole di almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero.

10.8 Per l'esclusione dell'associato si applicano i quorum di cui all'art. 5.

10.9 Per lo scioglimento dell'Associazione, la nomina del relativo liquidatore e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati sia in prima che in seconda convocazione.

10.10 L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

ART. 11

CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione, convocazione e riunioni

11.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un numero variabile da tre a undici membri.

I componenti, ivi incluso il Presidente, sono nominati dall'Assemblea.

I componenti sono scelti tra le persone fisiche Associate ovvero indicate dagli enti giuridici Associati, ad eccezione del Presidente che potrà essere scelto anche non tra gli Associati.

L'Assemblea determinerà il numero dei Consiglieri in sede di elezione dei medesimi.

11.2 Risultano nominati i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta nominato il candidato con maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione (ovvero nel caso di ente giuridico il rappresentante dell'ente giuridico Associato con maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione).

11.3 I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori, e sono rieleggibili.

11.4 Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, gli altri provvedono a convocare l'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri cessati. I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica.

11.5 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente presso la sede dell'Associazione o anche in altro luogo, purché in Italia, indicato nell'avviso di convocazione, ogni volta che ne ravveda l'opportunità, ovvero su richiesta di tre membri, senza obblighi di forma, perché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inviata ventiquattro ore prima della data fissata per l'adunanza. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

11.6 Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

11.7 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

11.8 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal Consigliere designato dagli intervenuti.

11.9 Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario o da notaio e trascritto nel relativo libro.

ART. 12

CONSIGLIO DIRETTIVO

Competenze

12.1 Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, potendo istituire uffici o individuare e nominare responsabili per settori di attività, comitati o commissioni.

12.2 Il Consiglio Direttivo può nominare un comitato esecutivo e fino a due Vice Presidenti.

12.3 Il Consiglio Direttivo delibera la quota di iscrizione e la quota associativa annuale

dovuta da ogni Associato e svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall'Assemblea.

12.4 Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa un Tesoriere ed un Segretario, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.

12.5 Il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta nelle forme di legge.

ART. 13 PRESIDENTE

13.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione, ed esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

13.2 Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

13.3 Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

13.4 Egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegategli del Consiglio.

ART. 14 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

14.1 L'Assemblea può nominare un Organo di Controllo, monocratico o collegiale (composto in quest'ultimo caso da tre componenti effettivi), e/o un Revisore Legale, anche società di revisione legale.

14.2 La nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore Legale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente.

14.3 L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della sua carica. I suoi componenti possono essere riconfermati.

14.4 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

14.5 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

14.6 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

14.7 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.8 Nei casi consentiti dalla legge, l'Organo di Controllo, che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, esercita la revisione legale dei conti, salvo il caso in cui l'Assemblea nomini un revisore legale attribuendo ad esso tale funzione.

14.9 In caso di nomina di un Organo di Controllo collegiale, le relative riunioni sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Le riunioni possono svolgersi con l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate dal presente statuto per il Consiglio Direttivo.

14.10 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo.

14.11 L'Organo di Controllo cura la tenuta del Libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

ART. 15 SCIoglimento

15.1 In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

15.2 In tal caso, il patrimonio dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dall'Assemblea.

Art. 16 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Raffaella Cagliano

Domenico Garofalo notaio